

L'ANALISI**Gian Paolo Tosoni****Un cambio di passo per tutta la filiera**

Si parte. Da oggi le cessioni di prodotti agricoli e alimentari devono essere precedute dalla stipula di un contratto in forma scritta a pena di nullità. Il decreto attuativo firmato dal ministro delle Politiche agricole, nelle norme transitorie dispone che per i contratti in corso la regolarizzazione formale potrà essere effettuata entro il 31 dicembre prossimo, ma per le cessioni prive di contratto le nuove regole partono da oggi. Sono coinvolti tutti i protagonisti della filiera agroalimentare dal produttore agricolo, alla industria trasformatrice, al commerciante, compreso il dettagliante. Sono escluse le cessioni nei confronti dei privati consumatori, oltre ai conferimenti alle cooperative agricole ed organizzazioni dei produttori e le vendite con il pagamento contemporaneo alla consegna. L'obbligo di redigere il contratto per iscritto segna un cambio di passo, specialmente per il settore agricolo, in quanto costringe i soggetti interessati a ragionare sulle clausole contrattuali ottenendo maggiori tutele nella fase di vendita dei prodotti agricoli.

C'è il problema della firma del contratto in quanto non è immaginabile la presenza fisica delle parti prima della cessione. Il decreto attuativo ritiene superflua la sottoscrizione quando è inequivocabile la riferibilità del documento scritto a un determinato soggetto. Quindi il venditore che predispose il contratto e lo sottoscrive, magari inviandolo per fax o posta elettronica all'acquirente a nostro parere assolve correttamente la nuova formalità. Il contratto può essere sostituito dalla integrazione del documento di consegna, della fattura immediata oppure dall'ordine

con il riferimento e gli elementi minimi previsti dall'articolo 62 della legge 27/2012 (durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento). Anche in questo caso è opportuno far seguire alle annotazioni la firma del cedente o di un suo incaricato. Male non fa se l'acquirente che riceve il contratto o il documento integrato lo restituisce via fax o posta elettronica firmato. In caso di omissione o incompletezza nella stesura del contratto, si applica ai contraenti una sanzione da 516 a 20.000 euro.

Altro passaggio decisivo è quello di riorganizzare la finanza per far fronte ai pagamenti delle forniture dei prodotti agricoli e alimentari entro il termine di trenta giorni per i prodotti deteriorabili e sessanta giorni per gli altri. Le prime scadenze saranno al 29 novembre per le fatture consegnate il 31 ottobre relative a prodotti deteriorabili. Ma per le fatture differite che possono essere emesse entro il 15 novembre la prima scadenza slitta al 29 dicembre. Le aziende abituate a pagare lungo saranno in difficoltà; dovranno saldare prima gli acquisti più recenti e magari ritardare i pagamenti relativi agli acquisti effettuati prima del 24 ottobre per i quali il ritardato pagamento non è sanzionato. Purtroppo questa accelerazione dei termini di pagamento avviene in un momento in cui il sistema bancario non è in grado di accompagnare un cambio di rotta che se funzionerà sarà salutare per tutti. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta una sanzione elevata da 500 a 500.000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

